REGOLAMENTO (CEE) N. 3230/90 DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 1990

relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1990 per la carta da giornale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per la carta da giornali la Comunità ha concluso un accordo che prevede, in particolare, l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo di 650 000 tonnellate di cui 600 000 tonnellate, conformemente all'articolo XIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, sono riservate fino al 30 novembre di ogni anno ai soli prodotti provenienti dal Canada; che tale accordo prevede ugualmente l'obbligo di aumentare del 5 % la parte del contingente riservata alle importazioni provenienti dal Canada nel caso in cui la parte in questione di detto contingente venisse esaurita prima della scadenza di un anno determinato; che il contingente di 650 000 tonnellate è stato aperto, per il 1990, con il regolamento (CEE) n. 3380/89 (1);

considerando che i dati economici attualmente disponibili fanno prevedere che il fabbisogno di carta da giornale proveniente dal Canada potrebbe essere superiore al volume di 600 000 tonnellate anzidetto; che è quindi opportuno aumentare di 30 000 tonnellate il volume della parte del contingente riservato a tali importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto con il regolamento (CEE) n. 3380/89 per la carta da giornale proveniente dal Canada è portato da 600 000 a 630 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VITALONE

(1) GU n. L 326 dell'11. 11. 1989, pag. 2.